


# COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Prot
L'anno duemilauno (2001) addì 27 del mese di Fellosio in
Bassano del Grappa e nella residenza municipale in Via Matteotti nº 39 -
Città,
Tra
L'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (Ente affidante), in
persona dell'Ing. Ugo Bonato, nato a Cornedo Vicentino (VI) il 02.02.1945,
Dirigente del Comune di Bassano del Grappa (Codice Fiscale:
00164840242) il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
e e
Il Sig. Nicoli Mario nato a Vicenza il 21.05.1942, legale rappresentante
pro tempore della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle
Ferrovie e Tramvie Vicentine F.T.V. SPA (Codice Fiscale:00153280243),
con sede legale a Vicenza, Viale Milano n. 138, (Affidatario);
Premesso che
a. La Regione Veneto con legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che i servizi di Trasporto
Pubblico Locale in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima,
sono regolati dal contratto di servizio;
b. Il comma 4 dell'art.30 della L.R.n° 25/98, così come sostituito dal comma

Ì









#### Oggetto del contratto.

Il Comune di Bassano del Grappa affida alla Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentina F.T.V. SPA, la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano sul proprio territorio comunale, con prolungamento di linea nei territori dei Comuni di Pove, Romano d'Ezzelino, Cassola, Cartigliano.-----

#### ART. 2

#### Periodo di validità del contratto.

1. Il presente contratto decorre dal 01.01.2001 ed ha validità sino al 31.12.2003.

#### ART. 3

## Caratteristiche dei servizi.

#### ART. 4

#### Variazioni al programma d'esercizio.

1. In accordo tra le parti, Affidante e Affidatario, si possono apportare, in relazione ad esigenze di interesse pubblico, modifiche all'organizzazione dei





servizi quali ad es. variazioni di percorso, garantendo comunque, a parità di costo, una entità complessiva degli stessi non inferiore a quella risultante dal programma di esercizio di cui all'art. 3;-----

- 2. Le maggiori percorrenze che non superino il 1% del servizio minimo stabilito per ciascuna linea coinvolta, dovute a cause di forza maggiore (deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità, inondazioni o altre calamità, etc.), sono da considerarsi parte costitutiva del rischio d'impresa e pertanto non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.------

# ART. 5 Obblighi ed impegni dell'Affidatario.

- 1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. 30.10.1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.
- 2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:-----
- a. effettuare servizi di trasporto, oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà:-----
- b. materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza degli stessi come da allegato B;-----
  - depositi, officine e impianti di cui all'allegato C;-----











aziendale qualificato ed in numero adeguato al personale raggiungimento delle finalità di cui alla L.R. n. 25/1998;------ al servizio saranno adibiti gli autobus di proprietà del Comune di Bassano del Grappa e dati in usufrutto all'Affidatario. All'occorrenza, saranno pure utilizzati autobus dell'Azienda recuperabili da altri servizi in concessione.---(In caso di variazioni si darà corso agli aggiornamenti dei suddetti dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui all'art. 9).----b. stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine, e gli impianti di cui al precedente punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie;----c. applicare per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri ed osservare le disposizioni legislative relative al trattamento previdenziale;----d. garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19.9.1994, n. 626, del D.P.R. 459/1996 e successive modificazioni, nonchè delle altre norme in materia;----e. adottare, entro 3 mesi dalla firma del contratto, la "Carta dei Servizi", sulla base di quanto indicato al successivo art. 6;----f. rispettare gli standard minimi di qualità di cui all'art. 6 del presente g. fornire all'Ente affidante la rendicontazione annuale relativa allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui all'art. 9;-----h. fornire alla Regione e agli Enti affidanti competenti tutti i dati e le informazioni sull'attività aziendale su supporto cartaceo o informatico,









necessari anche per il funzionamento dell'osservatorio permanente della mobilità di cui all'art. 45 della L.R. n. 25/1998;----i. rispettare, nella applicazione delle tariffe e nella adozione dei titoli di viaggio, la struttura tariffaria prevista dalle disposizioni regionali;-----J. promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio;----k. provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali per aziende con percorrenza superiore a 1 milione di km.;-----1. tenere contabilità separate ai sensi dell'art.1, comma 5, del Regolamento n.1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito dal Ministero del Tesoro;----m. provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore;----n. rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.----3. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per motivi di ordine o di sicurezza pubblica. In caso di abbandono o sospensione immotivata del servizio da parte dell'Affidatario, l'Ente Affidante potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa su di esso per le spese sostenute con sospensione contestuale del contributo di cui all'art. 8.----







4.	L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio
previsto	dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale,
anche se	non menzionato specificatamente nel presente contratto, senza che
ciò impli	chi revisione del contributo dovuto

5. A tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi, l'Affidatario è tenuto a fornire all'Ente affidante garanzia fideiussoria per un importo pari al 2% del corrispettivo annuo, con scadenza 6 mesi dopo la conclusione del contratto.------

#### ART. 6

# Standards qualitativi minimi del servizio.


- 1. L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto per renderlo rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente.----
- 2. A tal fine si impegna ad adottare, entro 3 mesi dalla firma del presente contratto, una propria "Carta dei servizi" elaborata sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999.------
- 3. L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella Carta dei servizi e misurabili in termini di utenti percentualmente soddisfatti.-----
- 4. La "Carta dei Servizi" da sottoporre all'approvazione dell'Ente affidante deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi, con le modalità del monitoraggio, riferiti ai seguenti fattori:------
- Puntualità -----



















- la metodologia ed i tempi di rilevazione interna della qualità erogata in
coerenza con gli standard della Carta dei Servizi
8. Nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario si
obbliga a garantire i parametri minimi di qualità indicati nell'allegato D ed
approvati dall'Ente affidante
9. L'Affidatario si impegna, ai sensi del D.P.C.M. 30.12.1998 ad inviare al
Dipartimento per la Funzione Pubblica comunicazione dell'avvenuta
adozione della "Carta dei Servizi" e degli eventuali successivi
aggiornamenti
10. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Affidatario è tenuto a predisporre una
relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, da sottoporre al
Comitato permanente per l'attuazione della "Carta dei servizi Pubblici"
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Funzione Pubblica
11. Il mancato adempimento dei presenti obblighi comporterà l'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12
ART. 7
Tariffe.
1. Sino alla determinazione delle tariffe da parte della Giunta Regionale, ai
sensi dell'art.27 della L.R. 25/1998, l'Affidatario è tenuto al rispetto delle







tariffe adottate dall'Ente Affidante, con adeguamento annuale agli indici

ISTAT, e delle disposizioni relative alle agevolazioni tariffarie di cui all'art.

49, comma 7 della legge medesima.----



# Obblighi ed impegni dell'Ente affidante.

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere per il periodo 01.01.2001-31.12.2003 all'Affidatario, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 3, il corrispettivo annuo di L.1.208.928.250 per il 2001 (Euro 624.359), di L.1.230.883.132~per~il~2002~(Euro~635.698), di L.1.252.838.014~per~il~2003(Euro 647.037), pari all'ammontare assegnato dalla Regione, che si aggiunge alle entrate tariffarie, ed è comprensivo degli oneri relativi all'ammortamento del materiale rotabile e degli impianti, al netto di contributi pubblici per investimenti.-----2. Il 95% del contributo assegnato viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata.----Entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista dall'art.9 verrà erogato il residuo 5% del corrispettivo assegnato, entro i limiti di cui al successivo comma 3.----Di tale percentuale l'erogazione dell'1% del corrispettivo annuo è subordinata al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:----a) conseguimento del rapporto ricavi/costi pari o superiore allo 0,35;----b) miglioramento del rapporto ricavi/costi rispetto all'anno precedente.----L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto delle condizioni specificate nell'allegato E, che fa parte integrante del contratto;----L'Ente affidante si impegna, ad esclusioni delle percentuali connesse al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti e pari complessivamente al 3% del contributo, ad integrare i corrispettivi annui









erogati dalla Regione e quelli provenienti da entrate tariffarie fino al raggiungimento del pareggio della gestione, con le modalità previste dalla concessione del servizio prorogata ai sensi del comma 2º dell'articolo 13 della L.R. n° 4/2001.----3. In sede di rendicontazione, l'importo di cui al comma 1 sarà rideterminato in relazione ad eventuali riduzioni della percorrenza risultante dal programma di esercizio contenuto nell'allegato A del presente contratto.----4. L'importo di cui al comma 1 potrà essere integrato a consuntivo, tenuto conto dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie in relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione del Veneto.----5. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente Affidante ha la facoltà di operare il recupero, anche per conto della Regione su richiesta della medesima, di eventuali debiti a carico dell'Affidatario, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a qualsiasi titolo.-----6. Il corrispettivo di cui ai commi 1 e 4 è assoggettato alla disciplina relativa alla imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);-----7. Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi legali.----ART. 9



#### Rendicontazione annuale.

La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo e comprende:
 elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;







- elenco degli automezzi utilizzati;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni
impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di
infrastruttura comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema di
bilancio tipo definito dalla Regione Veneto;
- ogni altra informazione che gli Enti Affidanti riterranno di richiedere
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale dell'Azienda Affidataria

#### Subaffidamento dei servizi.

- 1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali è consentito affidare a terzi vettori, previo autorizzazione dell'Ente Affidante, servizi nel limite massimo del 20% o dei servizi affidati oggetto del presente contratto, ai sensi del comma 4 bis dell'art.30 della L.R.25/1998, come modificata ed integrata dalla L.R.n.4/2001.------









- 3. L'Affidatario rimane titolare dell'affidamento nei confronti dell'Ente Affidante, al quale esclusivamente è tenuto a rispondere al Subaffidatario.
- 4. Uno schema di contratto fra l'Affidatario e il Subaffidatario, correlato da uun'analisi di costi/benefici, deve essere trasmesso in copia all'Ente Affidante almeno 30 giorni prima della stipula del contratto stesso, al fine di verificare l'apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza riduzione del livello qualitativo del servizio reso all'utenza.

# Revisione del contratto.

1. Il presente contratto è soggetto a revisione:
a. nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'articolo 3 del
presente contratto, salvo le variazioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 4;
b. nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'art. 7;
c. per variazione delle risorse finanziarie regionali per i periodi contrattuali
successivi al primo anno di applicazione del contratto;
d. ove intervengano cause di forza maggiore che ne impongano la modifica
ai sensi del comma 3 dell'art. 4
2. L'onere finanziario conseguente alle variazioni previste dal precedente
comma, con esclusione del caso di cui alla lettera d), non potrà superare
complessivamente, entro il periodo di validità del presente contratto, il 5%
del contributo stabilito dall'art. 8, comma 1, salvo che per circostanze
imprevedibili







# Inadempienze e sanzioni amministrative.

#### **ART. 13**

## Funzioni di vigilanza e di controllo.

1. L'Ente affidante svolge funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.-----







2. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente la responsabilità dell'Affidatario stesso.-----

#### **ART. 14**

#### Clausola finale.

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione vigente in materia di trasporti.-----
- Il presente contratto verrà registrato entro trenta giorni dalla firma.
   Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.
   Gli allegati A, B, C, D, E fanno parte integrante del presente contratto.

#### ART. 15

#### Controversie.





